



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

07/08/2015

U-rsp/5213/2015



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 579/XVIII Sess.

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri d'Italia

Oggetto: Stato degli emendamenti proposti dalla Rete delle Professioni Tecniche al testo del DDL Concorrenza (A.C. 3012) in corso di esame davanti alla VI° commissione Permanente (*Finanze*) e X° Commissione permanente (*Attività produttive, commercio e turismo*) della Camera dei deputati. Aggiornamento al 3 agosto 2015.

Cari Presidenti,

come già ricordato, nel corso dell'audizione del 19 giugno u.s., la Rete delle Professioni Tecniche ha presentato le proprie proposte di emendamento al testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, in occasione dell'audizione svoltasi davanti alle Commissioni VI° e X° della Camera dei Deputati, impegnate congiuntamente nell'esame in sede referente del provvedimento.

Nonostante la conclusione dei lavori fosse attesa prima della sospensione estiva, le Commissioni hanno reso noto che, a causa del considerevole numero degli emendamenti presentati, l'analisi delle circa 350 proposte emendative rimaste da valutare riprenderà non prima dell'inizio di settembre.

In attesa della ripresa dell'attività legislativa, pertanto, si coglie l'occasione per illustrare i risultati finora ottenuti dalla Rete rispetto a ciascuna delle modifiche proposte dalla Rete in sede di audizione.

Preliminarmente, si informa come, nel corso dello *speech* di ammissibilità degli emendamenti, sia stata dichiarata **inammissibile per materia la proposta della RPT concernente i Contratti di Rete**. A tale riguardo, si rammenta come la RPT avesse proposto di inserire, fra gli obiettivi del DDL, quello di un maggiore rafforzamento e valorizzazione dello strumento del Contratto di Rete, attualmente previsto dalla L. 122/2010 e ritenuto di fondamentale importanza per la ripresa economica del Paese, estendendo la possibilità di concludere tali contratti, attualmente prevista per le sole imprese, anche ai liberi professionisti regolarmente iscritti ad Albi o Registri tenuti presso Ordini o Collegi professionali.

Per contro, **tutte le restanti proposte emendative presentate dalla Rete sono state ritenute pienamente ammissibili** e hanno formato o formeranno, pertanto, specifico oggetto di valutazione.

Le Commissioni hanno provveduto, poi, allo **stralcio dell'intero art. 28 del DDL**, recante disciplina in materia di *Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo* e a rigettare, di conseguenza, tutti gli emendamenti collegati al contenuto di tale previsione. Pertanto, non risulta accolta la proposta della Rete di introdurre una previsione specifica in materia di

Amministratori Giudiziari (28bis), con cui consentire anche ai professionisti dell'area tecnica di svolgere le attività di custodia, conservazione e amministrazione dei beni soggetti a sequestro o confisca da parte dello Stato, allo scopo di rimuovere la disparità di disciplina rispetto ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e agli avvocati, venutasi a creare in seguito all'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, dell'Albo degli Amministratori Giudiziari.

Si prende atto, altresì, del **rigetto della richiesta della Rete di sostituire l'attuale art. 12 del DDL**, in materia di *Ultrattività della copertura di Rc professionale*, con un testo che prevedesse la possibilità per i professionisti di aderire polizza "standard" di categoria o collettive, la cui negoziazione e conclusione fosse rimessa alla competenza dei consigli nazionali degli ordini o del collegi di appartenenza.

Tale proposta era stata concepita al fine principale di contenere i costi delle polizze professionali, consentendo, altresì, la creazione di un *data base* sulla sinistrosità degli iscritti, essenziale per il buon funzionamento delle polizze, e rendendo possibile la compensazione del rischio tra le aree della professione maggiormente esposte e quelle meno esposte al rischio di sinistri.

Con lo stesso emendamento, inoltre, la RPT aveva chiesto di introdurre la determinazione per decreto dei requisiti di idoneità delle polizze assicurative degli ingegneri e degli altri soggetti per i quali ciò non sia attualmente previsto, al fine di consentire l'applicazione anche a tali professionisti, come già accade per i notai e i professionisti del settore sanitario, di un modello assicurativo il più possibile generale e uniforme.

La mancata approvazione delle modifiche richieste dalla Rete all'art. 12 non consentiranno, per ora, di vedere recepita neanche l'ulteriore proposta di introdurre uno specifico "obbligo a contrarre" a carico delle compagnie assicurative, necessario ad evitare che, come frequentemente accade, le compagnie di assicurazione si rifiutino di sottoscrivere le polizze professionali, con la grave conseguenza di ostacolare i professionisti nello svolgimento delle proprie attività.

Ad esclusione degli emendamenti sopra ricordati, pertanto, **tutte le restanti proposte emendative della Rete**, passate con successo al vaglio di ammissibilità, dovranno attendere, per essere esaminate, la ripresa dei lavori delle Commissioni incaricate, prevista per settembre.

Si tratta, in particolare, degli emendamenti riguardanti:

- (i) lo stralcio dell'articolo 31, che, facendo salvi, attraverso un complesso meccanismo di abrogazioni normative, i contratti stipulati *sine titulo* fra società di ingegneria e committenti privati negli anni 1997-2013, produce rilevanti effetti distorsivi della concorrenza nel mercato dei servizi di ingegneria e architettura, ponendosi in contrasto con una giurisprudenza consolidata nonché con alcuni fondamentali principi del nostro ordinamento giuridico;
- (ii) l'introduzione di una disposizione (art. 31bis) volta a chiarire l'applicabilità alle Società tra Professionisti (STP) dei regimi fiscali previsti per i modelli societari da esse adottati nonché la possibilità per le stesse, in fase di costituzione, di optare per il regime fiscale agevolato previsto per le associazioni senza personalità giuridica di cui all'art. 5, comma 3 lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986);
- (iii) l'introduzione di una previsione (art. 31bis) che preveda anche per le STP

multidisciplinari la possibilità di iscrizione in una sezione speciale degli albi, da tenersi presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti, rimuovendo l'obbligo, previsto per le stesse dalla normativa attualmente in vigore, di iscrizione al solo albo professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo della STP (cfr. art. 8 c. 2 D.M. 8 febbraio 2013, n. 34); ciò anche al fine di sanare le problematiche connesse all'individuazione dell'attività societaria da considerare "prevalente", nonché altre criticità relative all'esercizio del potere disciplinare;


(iv) l'introduzione, all'art. 32bis del DDL, di una disposizione di riforma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attualmente previsti, per la partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, all'art. 263 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (DPR 207/2010), al fine di consentire una maggiore apertura di tale mercato ai giovani professionisti e, più in generale, ai professionisti che non siano titolari di uno studio di grandi dimensioni.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri continuerà a monitorare l'iter legislativo del provvedimento, a cominciare dalla prossima ripresa delle attività in sede referente (calendarizzata per l'8 settembre), con l'obiettivo di difendere con il massimo impegno le istanze che formano oggetto degli emendamenti illustrati nonché di divulgare prontamente ed efficacemente, fra i professionisti dell'area tecnica, le future evoluzioni delle relative attività parlamentari.

Per quanto riguarda le proposte non accettate in questa occasione, per inammissibilità o perché collegate a disposizioni stralciate, esse hanno già ottenuto un generale apprezzamento, tanto da poter agevolmente essere ripresentate in occasione della predisposizione di ulteriori provvedimenti legislativi.

Cordiali saluti

Il Consigliere Segretario
Ing. Riccardo Pellegatta



Il Presidente
Ing. Armando Zambano

